



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza

Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'8.5.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 3364/2022

promossa da

Marullo Giuseppe rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bongiovanni giusta procura in atti;

- opponente

contro

INPS –Istituto Nazionale Previdenza Sociale-in persona del legale rappresentante p.tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti.

- opposto

Con ricorso depositato il 29.12.2022, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva impugnazione avverso il provvedimento n. Inps.7600.30/04/2021.0114901 del 30.04.2021 di disconoscimento del rapporto di lavoro ed avverso il provvedimento del 3.5.2021 di iscrizione d'ufficio come titolare di azienda gestione commercianti.

Assumeva l'istante l'illegittimità degli atti impugnati, "atteso che nessun accertamento ispettivo è stato mai fatto nei confronti del ricorrente ; non è stato notificato nemmeno un verbale o qualsivoglia atto prodromico"; deduceva che "la controversia infatti NON trae origine da un accertamento, che il rapporto di lavoro tra Promo Med S.r.l. e Marullo Giuseppe era perfettamente valido e sussistente , la prestazione espletata dall'istante è da inquadrarsi come prestazione di lavoro subordinato in ragione del continuativo e sistematico inserimento dello stesso nell'organizzazione del servizio ristorativo garantito dalla società datrice di lavoro. Pur essendo



socio, circostanza mai negata, non ha svolto alcuna attività di amministrazione e controllo; nè ha avuto gestione amministrative e legale della società nel periodo in contestazione, limitandosi come socio – lavoratore ad espletare le mansioni lui assegnate, nel rispetto e sotto le indicazioni del *Titolare della Società*”. Pertanto insisteva per l’accoglimento del ricorso e nell’annullamento degli atti impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’Inps che contestava le difese attoree ed assumeva la legittimità dell’operato dell’istituto, che “La PROMO MED S.r.l. è una società commerciale organizzata e diretta prevalentemente col lavoro dei soci e dei loro familiari, come dichiarato alla Camera di commercio. Marullo Giuseppe risulta amministratore dal 29/10/2019, in precedenza (dal 20/11/2017) amministratore era il padre Marullo Claudio, C.F. MRLCLD46S09F206R e ancora prima, dal 3/3/2017 al 20/11/2017, ha ricoperto sempre lui la carica di amministratore *Prima ancora, dal 03/07/2005, l’organo amministrativo era composto da un consiglio presieduto da Marullo Giuseppe*. Il ricorrente è stato tuttavia inquadrato quale lavoratore dipendente della PROMO MED srl dal 2/12/2017 al 30/9/2019, rapporto di lavoro *dipendente annullato dal 2/12/2017 con il citato provvedimento di disconoscimento(...)*Il sig. Marullo Giuseppe (9/8/1976) ha avuto con la società due rapporti di lavoro subordinati: 1) Primo rapporto a tempo determinato con la mansione di cameriere dal 2/12/2017 al 31/12/2017 a tempo pieno, prorogato fino al 7/1/2018; 2) Secondo rapporto dal 10/2/2018 al 13/2/2018 con la mansione di cameriere a tempo parziale. Questo rapporto ha subito prima una proroga al 28/2/2018, poi il 10/2/2018 da determinato a tempo *indeterminato e parziale ed infine l’8/7/2018 è stato trasformato a tempo pieno*. Il rapporto di lavoro è cessato il 30/9/2019 per dimissioni. L’istituto deduceva che contrariamente a quanto esposto dall’attore “Il Marullo Giuseppe è sempre stato socio della società sin dalla costituzione ricoprendo anche la carica di amministratore sia in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, nel periodo in cui fu costituito, che di amministratore unico. La sua qualità di amministratore cessa quando inizia il rapporto di lavoro subordinato, per trasferirla al padre, per poi riacquisirla il 29/10/2019, un mese dopo avere cessato per dimissioni il suo rapporto di lavoro subordinato con la società. Dalla dichiarazione resa emerge che il suo rapporto di lavoro di lavoro non è inquadrabile come subordinato per *l’assenza degli elementi che lo caratterizzano...*” Insisteva per il rigetto del ricorso.

Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, espletate le prove orali ed autorizzato il deposito di note difensive la causa all’udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data a lettura unitamente alle motivazioni.



Con l'odierno ricorso il ricorrente ha agito in giudizio avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, con contestuale iscrizione dello stesso alla gestione commercianti, emesso dall'INPS ed ha allegato e documentato di avere lavorato alle dipendenze della società Promomed, che si occupa di ristorazione e di cui è socio, con mansioni di cameriere di ristorante dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato sino al 30.09.2019 data delle sue dimissioni.

L'istante lamenta che il provvedimento impugnato sia stato emesso in assenza di un accertamento ispettivo e solo a seguito di un suo accesso presso l'Inps per verificare le cause del ritardo per la corresponsione della Naspi.

La censura è infondata atteso che l'ordinamento giuridico riconosce, in capo all'Istituto, il potere di vigilanza e di emissione di provvedimenti di disconoscimento a tutela di interessi di carattere pubblico ed anche a seguito di accertamento d'ufficio.

Ciò posto deve, dunque, verificarsi la sussistenza o meno nella specie di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l'odierno ricorrente e la società Promomed.

Esaminate le dichiarazioni rese dal Marullo agli ispettori, allegate dall'INPS, si osserva che lo stesso ha affermato “ Il mio orario era variabile a seconda delle necessità mie e di mio fratello con cui mi alternavo nella conduzione dell'attività e con lui ci alternavamo in modo da assicurare la presenza di uno dei due. Lo chef in base a quello che serviva ci forniva una lista delle cose da comprare, io e mio fratello ci occupavamo dei rapporti con i fornitori. Ho assunto camerieri, lavapiatti, non ricordo di aver licenziato. Della cassa del ristorante ci occupavamo alternandoci io e mio fratello. Il personale del ristorante per chiedere permessi o ferie si rivolgevano a me o a mio fratello...In quanto proprietario nessuno mi dava disposizioni sul lavoro da svolgere perché organizzavo con mio fratello l'attività di gestione” (...); che “ mio fratello nel periodo in cui è diventato papà non è venuto a lavorare nel ristorante lasciando a me la totale gestione dell'attività ed a mio papà la parte della gestione amministrativa...” (cfr. dichiarazioni rese agli ispettori produzione inps).

Il teste Arachi ha dichiarato che “Marullo Giuseppe aveva le mansioni di cameriere di Sala, e faceva questo, rispettava un orario di lavoro, orari che veniva concordati con la cucina, io sono lo Chef ed ero io che impartivo le direttive di lavoro ai camerieri ed al personale di cucina. Ma se il Marullo doveva assentarsi, o chiedere un permesso oppure per la malattia doveva interfacciarsi con Marullo Claudio eccetto il personale di cucina che deve comunicare a me qualunque eventualità”

Le superiori dichiarazioni contrastano con quanto dichiarato agli ispettori dal ricorrente, né il teste ha specificato quali erano queste “direttive” che impartiva al Marullo.



Anche sull'orario di lavoro da rispettare il teste non è determinante poiché ha riferito che "L'orario di Lavoro era vario. Per il pranzo l'orario lavorativo era dalle ore 11 alle ore 15,00 e per la cena dalle ore 19.00 alle ore 23,00. Ma questi orari potevano variare in base alle esigenze della cucina o se c'era un evento in generale. Nel periodo estivo, tra il mese di luglio ed agosto, quando iniziava a fare molto caldo gli orari cambiavano perché si poteva decidere di fare solo la cena ed in quel caso il personale e quindi anche Marullo Giuseppe iniziava alle ore 16,00 fino alle ore 23,00/23,30.

Il teste non dice che Marullo doveva rispettare un orario di lavoro, riferisce ed indica gli orari di apertura e chiusura del locale, anche nel periodo estivo, e che il personale iniziava a lavorare in quella fascia oraria e "quindi", dice il teste, anche Marullo.

Ma il ricorrente ha dichiarato agli ispettori che il suo orario di lavoro "era variabile a seconda delle necessità mie e di mio fratello con cui mi alternavo nella conduzione dell'attività...", indice questo di ampia autonomia lavorativa.

La teste Noemi Giuliana, con mansioni di cuoca, nulla ha saputo riferire su chi impartisse le direttive di lavoro al ricorrente: "Noi stiamo sempre in cucina e non abbiamo rapporti con il personale di sala e dunque non so da chi prendesse le direttive Marullo Giuseppe".

E' consolidato il principio sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito che in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c..

La S.C. ha stabilito che "la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale" (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645), elementi che nella fattispecie non sono stati forniti in corso di causa dal ricorrente.

Anche la documentazione contabile allegata, buste paga, è insufficiente a far superare le superiori carenze probatorie atteso che "la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile,



per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. (cfr in tal senso Trib. di Catania Sent. n 3457/12).

Questo decidente osserva come le dichiarazioni rese agli ispettori, siano maggiormente coerenti e convergenti, rispetto a quanto riferito in giudizio, dai testi escussi che nulla hanno riferito in ordine all'assoggettamento del Marullo al potere direttivo, disciplinare e di controllo del suo datore di lavoro.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non merita accoglimento.

Le spese di lite devono compensarsi attesa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 Disp. di Att. c.p.c. giusta dichiarazione resa e sottoscritta dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione

-Rigetta il ricorso

-Spese compensate

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Siracusa 8.5.2024

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna

